

Convenzione sulla Commissione paritetica di fiducia e garanzia della qualità (CPFGQ)

Allegato 3 alla Convenzione tariffale del 1° luglio 2025 tra Physioswiss, H+ Gli Ospedali Svizzeri, la Commissione delle tariffe mediche LAINF, l'assicurazione militare e l'assicurazione per l'invalidità.

Nota: le designazioni di persone si applicano a tutti i sessi. Per favorire la lettura viene utilizzata soltanto la forma maschile. In caso di dubbi interpretativi fa fede la versione tedesca.

Ingresso

In virtù dell'art. 1 cpv. 2 e dell'art. 9 della Convenzione tariffale del 1° luglio 2025 sulla remunerazione delle prestazioni di fisioterapia, l'organo di conciliazione contrattuale è rappresentato dalla Commissione paritetica di fiducia e garanzia della qualità (CPFGQ).

Art. 1 Compiti

¹ La CPFGQ valuta le divergenze di opinione tra i fornitori di prestazioni aderenti alla Convenzione e gli assicuratori, risultanti dall'applicazione della Convenzione tariffale o dei suoi elementi. Sottopone alle parti in causa una proposta di conciliazione secondo l'art. 3 cpv. 1 della presente Convenzione.

² Sulla base delle proposte di conciliazione, la CPFGQ può elaborare richieste di verifica e nuove tariffazioni, che inoltra alla Commissione tariffe (CT).

³ La CPFGQ è preposta all'esecuzione e al controllo di tutti i compiti e le misure in relazione alla Convenzione sulla garanzia della qualità.

⁴ La CPFGQ può assumere ulteriori compiti.

Art. 2 Composizione e organizzazione

¹ La CPFGQ si compone di due rappresentanti dei fornitori di prestazioni (uno di H+ e uno di Physioswiss) e di due rappresentanti degli assicuratori con diritto di voto.

² I partner tariffali possono invitare alle sedute degli esperti senza diritto di voto.

³ I partner tariffali designano un supplente per i membri della commissione, il quale delibera con gli stessi diritti e doveri dei membri che rappresenta.

⁴ La presidenza viene assunta con alternanza annuale dai rappresentanti degli assicuratori o dai rappresentanti dei fornitori di prestazioni.

⁵ Il segretariato della CPFGQ gestisce anche il segretariato della CT. Il segretariato della CPFGQ è gestito da Physioswiss.

⁶ Le richieste indirizzate alla CPFGQ devono essere presentate mediante il modulo ufficiale (sul sito web dei partner tariffali) al segretariato della CPFGQ, il quale provvederà a inoltrarle ai membri della CPFGQ entro dieci giorni.

⁷ Le sedute della CPFGQ sono messe a verbale. Gli atti e i verbali della CPFGQ non sono pubblici.

⁸ La CPFGQ può definire l'organizzazione e la procedura in un regolamento.

Art. 3 Responsabilità e competenze

¹ La Commissione non ha alcuna competenza decisionale in ordine ai contenziosi di cui all'art. 1 cpv. 1 della presente Convenzione. Il suo compito è di sottoporre una proposta di conciliazione.

² La CPFQG può deliberare in via definitiva in relazione ai compiti di cui all'art. 1 cpv. 2-4. In caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di garanzia della qualità, la CPFQG può adottare i seguenti provvedimenti (sanzioni):

- avvertimenti
- pene convenzionali fino a max CHF 5000.- per ogni istituzione
- esclusione temporanea dalla Convenzione tariffale
- esclusione definitiva dalla Convenzione

³ La CPFQG osserva, nei suoi provvedimenti (sanzioni), l'imperativo della proporzionalità.

Art. 4 Deliberazione

¹ Le decisioni della CPFQG (comprese le proposte di conciliazione) vengono deliberate in modo unanime. I rappresentanti di assicuratori e fornitori di prestazioni dispongono ciascuno di un voto. In caso di parità non prevale il voto del presidente.

² La CPFQG può deliberare anche mediante circolazione degli atti. Le decisioni prese in tal modo devono essere riportate nel verbale della riunione successiva della CPFQG.

³ La CPFQG delibera validamente se sono presenti due rappresentanti dei fornitori di prestazioni e due rappresentanti degli assicuratori. In caso di deliberazione mediante circolazione degli atti, tutti i membri della Commissione devono esprimere il proprio voto.

Art. 5 Procedura in caso di interpretazioni divergenti della tariffa

¹ Ogni richiesta deve essere presentata al segretariato della CPFQG con il modulo «Richiesta di proposta di conciliazione» (come da sito web dei partner tariffali).

² Il segretariato chiede alla controparte di prendere posizione (diritto di audizione).

³ La CPFQG sottopone alle parti in causa, entro quattro mesi dalla ricezione della documentazione completa, una proposta di conciliazione scritta. La Commissione è autorizzata a ricorrere a esperti o ad adottare altri provvedimenti per chiarire le divergenze di opinione.

⁴ Se una delle parti in causa respinge la proposta di conciliazione, si può adire il tribunale arbitrale competente.

⁵ La CPFQG può pubblicare le sue proposte di conciliazione in forma anonima.

⁶ Per un eventuale ricorso contro una sentenza arbitrale sono determinanti le pertinenti normative di legge.

Art. 6 Finanziamento

¹ I partner tariffali indennizzano autonomamente i loro rappresentanti. Non vengono corrisposti gettoni di presenza.

² Per il richiedente la procedura è generalmente gratuita. La CPFQG può riscuotere un onorario corrispondente alle prestazioni da essa fornite.

³ La gestione del segretariato è finanziata in parti uguali dai rappresentanti dei fornitori di prestazioni e dai rappresentanti degli assicuratori.

Art. 7 Entrata in vigore e disdetta

¹ La presente Convenzione entra in vigore il 1° luglio 2025.

² Questa Convenzione può essere disdetta con un preavviso di sei mesi per il 30 giugno o il 31 dicembre di ogni anno, al più presto il 31 dicembre 2027.

³ Dopo la disdetta della Convenzione, i partner tariffali si impegnano ad avviare senza indugi nuove trattative. Se non viene raggiunto un accordo durante il preavviso, la Convenzione resta in vigore fino al perfezionamento di una nuova convenzione, tuttavia per una durata massima di altri 12 mesi.

⁴ La disdetta della Convenzione non ha alcun influsso sulla validità ed esistenza della Convenzione tariffale o dei suoi altri elementi.

⁵ Questa Convenzione può essere modificata in qualsiasi momento per iscritto con il comune accordo delle parti.

Berna e Lucerna, 15 marzo 2025

Physioswiss

La presidente

L'amministratore

Mirjam Stauffer

Osman Bešić

H+ Gli Ospedali Svizzeri

La presidente

La direttrice

Dott.ssa Regine Sauter

Anne-Geneviève Bütikofer

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

**Istituto nazionale svizzero di assicurazione
contro gli infortuni (Suva)
Divisione assicurazione militare**

Il presidente

Il direttore

Daniel Roscher

Martin Rüfenacht

Ufficio federale delle assicurazioni sociali Ambito Assicurazione invalidità (AI)

Il vicedirettore

Florian Steinbacher Stefan Ritler